

**Nota Prot. n. P1338/4106 sott. 57 del 15/01/2003**

**Confezionamento kit da campeggio - Applicabilità del D.M. 13 ottobre 1994.**

*Il quesito è inerente l'applicabilità dei punti 4.3 e 9.2 del D.M. 13.10.1994 ad uno stabilimento per il confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombolette di gpl in quantità superiore a 5.000 kg. L'attività comprende un deposito per le bombolette di gpl da campeggio piene, un locale per il confezionamento dei kit ed un reparto magazzino prodotti finiti in attesa di spedizione. Sono compresi nell'edificio una zona uffici e la centrale termica. Non è prevista attività di imbottigliamento.*

*Nel caso specifico i reparti deposito e magazzino sono assimilabili a depositi di recipienti pieni, per i quali si applica la distanza di sicurezza interna di 3 m, ovvero nessuna distanza se è interposto un muro di schermo. In tale ipotesi, applicando quanto previsto dalla norma ai punti 4.5, 4.3.1 e 9.2, i locali per il confezionamento dei kit, la zona uffici e la centrale termica non possono coesistere all'interno dello stesso edificio per i seguenti motivi:*

- *osservanza della zona di rispetto pari a 3 m determinata dai locali deposito e magazzino (punto 4.5);*
- *osservanza della distanza di sicurezza interna pari a 25 m tra la centrale termica e gli altri punti pericolosi (punto 4.3.4);*
- *necessità che in adiacenza dei locali contenenti elementi pericolosi non sussistano vani di alcun genere (punto 9.2).*

**Risposta del Ministero**

Con riferimento alla nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio concorda con codesto Ispettorato Regionale VV.F. nel ritenere che l'attività di confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombolette di g.p.l. in quantità superiore a 5.000 kg, deve essere conforme alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994.